

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 24)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1958
(V. Stampato n. 11)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'interno

(TAMBRONI)

e col Ministro di grazia e giustizia

(GONELLA)

TRAMMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 10 LUGLIO 1958

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1958, n. 573, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 1958, n. 573, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.

ALLEGATO.

Decreto-legge 11 giugno 1958, n. 573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 13 giugno 1958.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare oltre il 30 giugno 1958 l'efficacia delle vigenti disposizioni relative al nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, fino alla emanazione di nuove norme per la disciplina della materia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della grazia e giustizia;

DECRETA :

Art. 1.

Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, scadenti il 30 giugno 1958, continuano ad applicarsi fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1958.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1958.

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — GONELLA

Visto, il Guardasigilli : GONELLA.